

CCNI MOBILITA' A.S. 2009/10 LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE

PERSONALE CHE HA FRUITO DEGLI ARTICOLI 36 E 59 DEL CCNL (ART 2)

Nell'art. 2, comma 2 è stato precisato che la perdita della titolarità per il personale docente e ATA che ha fruito degli articoli 36 e 59 del CCNL riguarda coloro che hanno compiuto tre anni di servizio in qualità di supplente.

Con apposita nota, in applicazione delle disposizioni del CCNL che garantisce il mantenimento della sede di titolarità "*complessivamente*" per un solo triennio, l'Amministrazione preciserà gli sviluppi successivi delle disposizioni contrattuali.

Alla luce delle precisazioni emanate lo scorso anno e degli esiti del confronto sviluppatosi durante la trattativa, tale nota dovrebbe chiarire che:

- ✓ la perdita della titolarità della sede avviene a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico coincidente con la quarta accettazione dell'assunzione in qualità di supplente;
- ✓ il personale interessato privato della sede di titolarità è tenuto a presentare domanda di mobilità al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità;
- ✓ nel caso in cui non venga presentata domanda gli stessi saranno trasferiti d'ufficio;
- ✓ dopo il superamento del primo triennio di supplenza coloro che continuano a fruire degli articoli 36 e 59 del CCNL risulteranno comunque perdenti posto con conseguente necessità di presentazione della domanda di mobilità o di trasferimento d'ufficio in ciascun anno successivo.

DISPONIBILITÀ DI POSTI PER LA TERZA FASE DELLE OPERAZIONI (ART. 6)

Esubero provinciale

Nel comma 4, con riferimento alle situazioni di esubero provinciale ai fini delle operazioni della terza fase (mobilità professionale e territoriale interprovinciale), è stato precisato che devono essere tenute distinte le diverse tipologie di posto: comune e sostegno.

Ciò al fine di evitare quanto accaduto in passato in alcune realtà, dove per la scuola primaria a causa dell'esubero nei posti comuni sono stati bloccati i movimenti della terza fase sul sostegno pur in presenza di numerose disponibilità.

ASSISTENZA AI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE (ART. 7)

Nel CCNI sulla mobilità dello scorso anno è stato ampliato il concetto di unicità, prevedendo la convivenza effettiva con il genitore portatore di handicap grave come condizione sufficiente ad attestare l'unicità dell'assistenza anche in presenza di più figli.

Da parte di alcuni Dirigenti Scolastici e USP l'integrazione apportata era stata erroneamente interpretata ed era stato negato il riconoscimento del beneficio in assenza di convivenza effettiva con il genitore.

Facendo seguito ai numerosi chiarimenti diramati lo scorso anno al riguardo, il testo del primo capoverso della "PRECEDENZA V" è stato, quindi, integrato.

E' stato, inoltre, precisato che per gli insegnanti di religione la precedenza di cui sopra opera nell'ambito della diocesi di titolarità e non della provincia.

DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI (ART. 9)

Per esigenze di chiarezza e per evitare ripetizioni che appesantivano il testo, è stata operata una rivisitazione complessiva di tutto il primo comma dell'articolo 9, che ora risulta più adeguatamente suddiviso in quattro sezioni ben distinte:

- a) certificazioni mediche
- b) documentazione del rapporto di parentela e dell'assistenza continuativa
- c) documentazione per i beneficiari della precedenza prevista per il coniuge convivente del personale militare
- d) documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia

E' stata, inoltre, introdotta un'importante modifica per quanto riguarda l'assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7.

A seguito di situazioni diffuse di contenzioso in cui l'Amministrazione è risultata soccombente, in particolare nei casi di decesso dei parenti assistiti successivamente al termine di presentazione della domanda, è stato previsto che, per poter fruire della precedenza, l'attività di assistenza deve sussistere entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al CED delle domande. Gli interessati dovranno, pertanto, dichiarare entro tale termine l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.

CONTENZIOSO (ART. 12)

Il termine per la presentazioni dei reclami (avverso la valutazione delle domande, il punteggio attribuito nelle graduatorie, il riconoscimento di diritti di precedenza) è stato unificato per tutte le categorie di personale e fissato in 10 giorni (rispetto ai precedenti 5) dalla pubblicazione o notifica degli atti.

L'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi deve intervenire nei 10 giorni successivi al reclamo (vedi anche per il personale ATA l'art. 48, comma 8).

DIMENSIONAMENTO (ART. 20)

L'art. 64 della legge 133/2008 tra gli strumenti per ridurre la spesa ha messo in atto il piano di razionalizzazione della rete scolastica, processo che doveva iniziare nell'a.s. 2009/10.

In sede di trattativa abbiamo ritenuto necessario un adeguamento del testo dell'art. 20 prevedendo, in linea generale, il diritto di opzione dei docenti coinvolti e la predisposizione di graduatorie uniche per l'individuazione dei docenti soprannumerari, con l'obiettivo di:

- ✓ individuare forme di tutela per tutte le situazioni ipotizzabili;
- ✓ semplificare le procedure previste;
- ✓ introdurre criteri uniformi per le diverse tipologie di istituzioni scolastiche.

Le procedure risultavano in particolare carenti rispetto ad alcune tipologie di processi di riorganizzazione scolastica verificatisi prevalentemente in piccole realtà, che riguardavano il dimensionamento tra comuni diversi di scuole secondarie o delle relative sezioni staccate funzionanti con organici separati, nonché le situazioni di soppressione di scuole con chiusura del punto di erogazione del servizio. Da ciò sarebbe derivata, per i docenti coinvolti, l'assenza di qualunque forma di tutela e del diritto prioritario di assegnazione o di rientro nel quinquennio successivo presso la scuola che ha assorbito gli alunni o nel comune di precedente titolarità.

Le modifiche e le integrazioni che sono state apportate hanno richiesto un lungo lavoro ed una attenta valutazione delle diverse situazioni esaminate, anche al fine di non interferire su situazioni già consolidate.

Probabilmente per il prossimo anno scolastico potrebbe non abbattersi sulla scuola il paventato massiccio dimensionamento in quanto, anche a causa della complessità dei rapporti tra Stato e Regioni sulla materia, il regolamento di riorganizzazione della rete scolastica non è stato ancora emanato. Questa fortuita circostanza potrebbe consentire di "testare" su un campione ridotto di situazioni, le nuove procedure introdotte in vista di un loro eventuale successivo affinamento e miglioramento,.

In considerazione della complessità della materia stiamo predisponendo delle schede specifiche che trasmetteremo a breve.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO (ARTT. 21, 23, 48)

Sempre al fine di introdurre elementi di maggiore certezza per il personale, la data entro la quale il Dirigente Scolastico è tenuto, in presenza o meno di soprannumero accertato, alla pubblicazione delle graduatorie di istituto, è stata fissata entro i 15 giorni successivi al termine per la presentazione delle domande (art. 21, comma 4; art. 23, comma 3; art. 48, comma 5).

Contestualmente è stata prevista la notifica immediata agli interessati della posizione di soprannumero sulla base della nuova tabella organica (art. 24, comma 4; art. 21, comma 5; art. 48 comma 14).

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA (ART. 37-bis)

E' stato introdotto un comma aggiuntivo, il 7, ove è stata prevista, analogamente al restante personale, la formulazione da parte dell'USR di graduatorie articolate per diocesi e distinte per ciascun ruolo al fine di individuare il personale eventualmente in esubero sull'organico regionale.

Ricordiamo che il CCNI regola esclusivamente la mobilità volontaria intersettoriale, intradiocesana e/o interregionale degli insegnanti di religione ed evidenziamo altresì che il contratto non prevede per tale personale forme di mobilità d'ufficio.

Gli IRC in quanto titolari di un organico regionale articolato per diocesi, sono utilizzati sulla scuola di servizio; pertanto tutte le operazioni di assegnazione della sede, anche nelle situazioni di soprannumero, sono demandate al CCNI sulle utilizzazioni.

TRASFERIMENTO DA POSTO COMUNE A POSTO LINGUA STRANIERA (PRIMA FASE)

Siamo nuovamente intervenuti sulla nota (0) dell'ALLEGATO C – PRIMA FASE - al fine di chiarire ulteriormente che non esiste alcun vincolo triennale di permanenza su posto di lingua straniera in caso di presentazione della domanda di trasferimento in altri circoli.

PERSONALE ATA NEO-ASSUNTO (ART. 44)

E' stato integrato il comma 2 con la precisazione che il personale ATA neo-assunto al fine di ottenere la sede definitiva di titolarità può presentare domanda di trasferimento oltre che per sedi della provincia di titolarità, anche in diversa provincia.

Il vincolo triennale al trasferimento interprovinciale previsto dalla legge 124/99 sussiste, infatti, solo per il personale docente.

PERSONALE ATA SOPRANNUMERARIO (ART. 48)

E' stata operata una rivisitazione complessiva del testo, che ora è più chiaramente distinto in due parti, riguardanti rispettivamente l'individuazione del personale soprannumerario e il dimensionamento della rete scolastica.

Quanto alle procedure di assegnazione della sede nelle istituzioni scolastiche derivate da un singolo dimensionamento, è stato opportunamente modificato il comma 19 al fine di consentire prioritariamente a tutto il personale non perdente posto l'attribuzione della titolarità nell'istituto in cui è confluita la sede di servizio.

Inoltre, come già segnalato precedentemente per il personale docente, è stato più chiaramente precisato al comma 4 l'obbligo di notifica immediata agli interessati della posizione di soprannumero sulla base della nuova tabella organica.

TABELLE DI VALUTAZIONE

Servizio prestato nel ruolo degli insegnanti di religione cattolica

E' stata risolta un'ambiguità interpretativa che portava ad escludere la valutabilità, tra i servizi pre-ruolo, dell'eventuale servizio di ruolo prestato per l'insegnamento della religione cattolica. A tal fine è stata integrata la premessa alle note relative alla lettera B della tabella di valutazione.

L'equivoco era nato dal fatto che le disposizioni che regolano il riconoscimento dei servizi ai fini della carriera sono lacunose in merito. Tutto ciò ovviamente si riferisce ai docenti che sono attualmente titolari di altre discipline e non a quelli oggi in ruolo come IRC.

Continuità di servizio nelle piccole isole

Al fine di favorire la permanenza del personale nelle istituzioni scolastiche situate nelle piccole isole, che "soffrono" di una elevata mobilità a discapito della qualità del servizio offerto, è stato introdotto, sia per il personale docente che per il personale ATA, il raddoppio del punteggio per la continuità del servizio prestato in tali realtà.

Graduatoria dei soprannumerari. Continuità di servizio nel comune

Nella nota 5-bis della tabella di valutazione è stato precisato che il punteggio per la continuità del servizio nel comune di titolarità è riconosciuto al docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel quinquennio non è rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune.

Bonus

E' stato precisato nella nota 5-ter che il *bonus* maturato non si perde a seguito di trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata e che si mantiene anche nel caso in cui l'interessato non chieda, nel quinquennio successivo, il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Analoga precisazione è stata inserita nella nota e) alla Tabella di valutazione – All. E - per il personale ATA.

Diploma di didattica della musica (nota 12)

Analogamente a quanto già previsto per le lauree in scienze motorie e della formazione primaria, nella nota 12 è stato precisato che non è valutabile quale titolo aggiuntivo il diploma di didattica della musica in quanto attuale titolo di accesso.

E' stato inoltre precisato che la laurea in scienze della formazione primaria è valutabile qualora relativa ad indirizzo diverso da quello di titolarità (es. laurea conseguita per l'indirizzo scuola dell'infanzia da parte di docente titolare nella scuola primaria).